SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 dicembre 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

Ministero della salute

DECRETO 27 agosto 2004.

Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

04A11872

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2004, n. **295.**

Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 28;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il citato articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le modalità di riconoscimento delle primarie istituzioni formative, pubbliche o private, abilitate a rilasciare i titoli post-universitari per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, siano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio 2004 e del 31 maggio 2004;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio

1. Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli articoli 5 e 6 all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purché conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale.

2. Sono, altresì, considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purché conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4.

3. I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché in eventuali esami pratici attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacità dirigenziali. Almeno un quinto e non più di un quarto delle attività formative previste dalla frequenza del corso è realizzato attraverso stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che estere.

Art. 3.

Requisiti delle istituzioni formative pubbliche o private abilitate al rilascio

1. Le istituzioni formative pubbliche o private, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza decennale in corsi di formazione manageriale e di scienza dell'amministrazione nonché nel campo della formazione in generale. Tale esperienza

deve essere comprensiva di almeno un quinquennio in materia di formazione del personale di pubbliche amministrazioni che preveda una verifica finale concernente argomenti e classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso di formazione dirigenziale;

b) elevato livello professionale della docenza caratterizzata dalla presenza di professori universitari di discipline afferenti alle classi di materie oggetto delle prove di esame per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, ovvero di soggetti che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali presso strutture pubbliche o private ed attività di docenza nelle materie oggetto del corso-concorso di selezione dirigenziale;

c) possesso di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico scientifiche, nonché di adeguati servizi per gli studenti.

2. Per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private straniere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, si tiene conto anche della particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

3. Le istituzioni formative private di cui al comma 1, devono essere costituite nella forma di società di capitali, anche a partecipazione pubblica, di fondazioni ovvero di consorzi tra i predetti soggetti, ed attestare, per il triennio antecedente l'istanza di riconoscimento prevista dall'articolo 4, comma 1, un volume di affari almeno pari a due milioni di euro, di cui il quaranta per cento ovvero un milione e mezzo di euro derivante dallo svolgimento di attività formative rivolte a personale direttivo e dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Procedura di riconoscimento

1. Le istituzioni di cui all'articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio post-universitari utili all'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un docente stabile dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono scelti tra coloro che risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche, o che provengano dal settore della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. La Commissione esamina le istanze presentate ai sensi del comma 1, verificando la completezza della documentazione fornita e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, e compila, entro il mese di luglio, un elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a rilasciarli. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. La Commissione verifica ogni anno la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento dei titoli, anche richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento di attività ispettive presso i soggetti che li rilasciano. La Commissione, qualora accerti la carenza di almeno uno dei requisiti, dispone la sospensione temporanea del riconoscimento assegnando all'istituzione un termine entro cui provvedere. In caso di persistente carenza del requisito, o comunque di gravi inadempienze, la Commissione dispone la revoca del riconoscimento.

6. In sede di prima attuazione del presente decreto ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, viene nominata la Commissione interministeriale ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le istituzioni formative pubbliche e private interessate possono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le istanze di cui al comma 1.

Art. 5.

Titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti all'Unione europea

1. I titoli rilasciati da università e istituti di istruzione universitaria di Paesi appartenenti all'Unione europea, sono validi ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale se ricono-

sciuti con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Riconoscimento dei titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

1. I titoli rilasciati da istituti di istruzione superiore, operanti nel territorio nazionale, appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono riconosciuti secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 2004

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*, è il seguente:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Ai termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero

dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 *(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)* è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'atto amministrativo e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*.

1.-94. *(Omissis)*.

95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 dicembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 dicembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)* è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)* è il seguente:

«Art. 38 *(Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea)*. — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 *(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno)* è il seguente:

«Art. 4. — 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

04G0331

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 ottobre 2004, n. **296**

Regolamento recante la disciplina del limite di età per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante *«Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi»;*

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante *«Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;*

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante *«Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»* ed in particolare l'articolo 11;

Visto il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed il C.C.N.L. 2002-2005 per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *«Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»,* a norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, recante disciplina dei requisiti psicofisici per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le oggettive necessità dell'Amministrazione dell'interno, particolarmente in materia di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile, rendano necessaria l'adozione di un limite massimo di età per l'accesso al profilo di Direttore antincendi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite massimo di età è fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 ottobre 2004

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».

— La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), così come modificato dall'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«Art. 11 *(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco).* — 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. *(Omissis).*

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

"6) diploma di istruzione secondaria, di primo grado".

9. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole "all'art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913".

10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1 del secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente: "1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana".

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal Servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.».

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998-2001 e per il primo biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 24 maggio 2000, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000.

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 26 maggio 2004, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2004.

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'aniministrazione.».

— Il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca «Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

04G0334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 12 novembre 2004.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio 2003.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 59;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;

Visto, altresì, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2003 che, nel modificare il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, oltre a prevedere la cadenza triennale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri di riparto, proroga l'efficacia del vigente decreto 23 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2002, n. 153, sino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istrut-

toria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5 e quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta del relativo finanziamento;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Accertato, altresì, che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 12 del 20 ottobre 2004;

Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto Comitato;

Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di 2.000.000 di euro;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede istruttoria dei progetti è risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per € 4.043.856,00 sul capitolo 5210 e per € 4.649.160,86 sul capitolo 5211 della tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2003, pari ad € 9.088.731,87 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. Il suddetto ammontare, da trasferire e liquidare, alle regioni, nonché all'Università degli studi di Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:

regione Sardegna (€ 948.500,00) - regione Basilicata (€ 120.000,00) - regione Molise (€ 405.753,38) - provincia autonoma di Trento (€ 239.900,00) - regione Valle d'Aosta (€ 137,560,00) - regione Abruzzo (€ 10.000,00) - regione Calabria (€ 1.583.893,00) - regione Piemonte (€ 598.208,49) gravano sul capitolo 5210 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 02 per l'esercizio finanziario 2003;

regione Sardegna (€ 926.054,17) - regione Puglia (€ 695.300,00) - regione Sicilia (€ 624.948,55) - regione Veneto (€ 317.595,00) - regione Friuli-Venezia Giulia (€ 2.000.000) - Università di Udine (€ 84.767,69) gravano sul capitolo 5211 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 02 per esercizio finanziario 2003.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Art. 3.

1. Per la liquidazione delle somme spettanti alle amministrazioni dello Stato pari a € 396.251,59, la cui spesa grava sul capitolo 5211 per esercizio finanziario 2003, iscritto nella U.P.B. 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 2, si provvede ai sensi del comma 27 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 290.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 novembre 2004

Il Ministro per gli affari regionali
LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 152

ALLEGATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

Ripartizione dei fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge 482/99 relativi all'anno 2003

REGIONE ABRUZZO

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI ROSCIANO	€	10.000,00
TOTALE	€	10.000,00

REGIONE BASILICATA

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE	€	40.000,00
COMUNE DI BARILE	€	40.000,00
COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE	€	40.000,00
TOTALE	€	120.000,00

REGIONE CALABRIA

SOGGETTO	IMPORTO	
PROVINCIA DI CATANZARO	€	60.000,00
COMUNE DI MAIDA	€	10.000,00
PROVINCIA DI CROTONE	€	90.000,00
COMUNE DI PALLAGORIO	€	10.000,00
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€	405.680,00
COMUNITA' MONTANA VERSANTE JONICO MERIDIONALE CAPO SUD	€	126.300,00
PROVINCIA DI COSENZA	€	770.000,00
COMUNE DI CIVITA	€	10.000,00
COMUNE DI FIRMO	€	6.650,00
COMUNE DI PLATACI	€	5.263,00
COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	€	50.000,00
COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	€	40.000,00
TOTALE	€	1.583.893,00

REGIONE MOLISE

SOGGETTO	IMPORTO	
REGIONE	€	405.753,38
TOTALE	€	405.753,38

REGIONE PUGLIA

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	€	10.000,00
COMUNE DI CASALVECCHIO	€	22.000,00
COMUNE DI CHIEUTI	€	22.000,00
PROVINCIA DI FOGGIA	€	90.000,00
COMUNE DI FAETO	€	30.000,00
COMUNE DI CELLE SAN VITO	€	33.500,00
COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	€	487.800,00
TOTALE	€	695.300,00

REGIONE PIEMONTE

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	€	27.145,36
COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	€	26.000,00
COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE SUSA	€	16.784,85
COMUNE DI OULX	€	40.283,64
COMUNE DI SUSA	€	52.500,00
COMUNE DI CHIOMONTE	€	1.330,00
COMUNE DI GIAGLIONE	€	11.562,61
COMUNE DI GRAVERE	€	3.750,00
COMUNE DI SALBERTRAND	€	9.845,60
COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO	€	45.706,43
COMUNITA' MONTANA VALLE MAIRA	€	80.000,00
COMUNITA' MONTANA VALLE STURA	€	11.100,00
COMUNITA' MONTANA VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO	€	33.200,00
COMUNE DI SAMBUCO	€	7.000,00
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	€	53.200,00
COMUNE DI FORMAZZA	€	178.800,00
TOTALE	€	598.208,49

REGIONE SARDEGNA

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI BITTI	€	20.000,00
COMUNITA' MONTANA DEL NUORESE	€	32.000,00
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA CENTRALE	€	25.000,00
COMUNE DI GAVOI	€	20.000,00
COMUNE DI OLIENA	€	20.000,00
COMUNE DI TORPE'	€	20.000,00
COMUNE D'IRGOLI	€	20.000,00

COMUNE DI LEI	€	20.000,00
COMUNE DI ONIFAI	€	20.000,00
COMUNE DI ORANI	€	20.000,00
COMUNE DI ORGOSOLO	€	30.000,00
COMUNE DI OROTELLI	€	20.000,00
COMUNE DI OVODDA	€	20.000,00
COMUNE DI SILANUS	€	20.000,00
AZIENDA SANITARIA DI NUORO	€	38.000,00
PROVINCIA DI NUORO	€	220.000,00
COMUNE VILLAGRANDE STRISAILI	€	20.000,00
COMUNE DI LOCERI	€	20.000,00
COMUNE DI ISILI	€	25.000,00
XIII COMUNITA'MONTANA"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"- ISILI	€	20.000,00
COMUNE DI FLUSSIO	€	20.000,00
COMUNE DI LACONI	€	20.000,00
COMUNE DI SUNI	€	20.000,00
COMUNE DI ALES	€	12.500,00
COMUNE DI MOGORO	€	17.570,00
COMUNE DI BONO	€	30.987,41
COMUNE DI CODRONGIANOS	€	20.864,85
COMUNE DI FLORINAS	€	25.613,28
COMUNE DI ITTIRI	€	28.500,00
COMUNE DI PLOAGHE	€	30.000,00
COMUNE DI USINI	€	45.089,50
CITTA' DI ALGHERO	€	110.600,00
COMUNE DI MONTRESTA	€	10.329,13
COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA	€	27.000,00
PROVINCIA DI CAGLIARI	€	367.500,00
COMUNE DI QUARTU S.ELENA	€	80.000,00
REGIONE	€	358.000,00
TOTALE	€	1.874.554,17

REGIONE SICILIA

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	€	624.948,55
TOTALE	€	624.948,55

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOGGETTO	IMPORTO
COMUNE DI FIEROZZO	€ 80.000,00
COMUNE DI LUSERNA	€ 50.300,00
COMPRENSORIO LADINO DI FASSA	€ 109.600,00
TOTALE	€ 239.900,00

REGIONE VALLE D'AOSTA

SOGGETTO	IMPORTO
REGIONE	€ 137.560,00
TOTALE	€ 137.560,00

REGIONE VENETO

SOGGETTO	IMPORTO
PROVINCIA DI BELLUNO	€ 116.275,00
COMUNE DI COLLE S.LUCIA	€ 117.600,00
COMUNE DI SELVA DI PROGNO	€ 30.000,00
COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	€ 27.720,00
COMUNE DI SAPPADA	€ 26.000,00
TOTALE	€ 317.595,00

ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

SOGGETTO	IMPORTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€ 84.767,69
TOTALE	€ 84.767,69

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SOGGETTO	IMPORTO
DIREZIONE DIDATTICA DI TARVISIO	€ 19.052,13
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	€ 377.199,46
TOTALE	€ 396.251,59

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGETTO	IMPORTO
REGIONE	€ 2.000.000,00
TOTALE	€ 2.000.000,00

TOTALE GENERALE	€ **9.088.731,87**

RIEPILOGO GENERALE

REGIONE ABRUZZO	€	10.000,00
REGIONE BASILICATA	€	120.000,00
REGIONE CALABRIA	€	1.583.893,00
REGIONE CAMPANIA	€	-
REGIONE MOLISE	€	405.753,38
REGIONE PUGLIA	€	695.300,00
REGIONE PIEMONTE	€	598.208,49
REGIONE SARDEGNA	€	1.874.554,17
REGIONE SICILIA	€	624.948,55
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€	239.900,00
REGIONE VALLE D'AOSTA	€	137.560,00
REGIONE VENETO	€	317.595,00
ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	€	84.767,69
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	€	396.251,59
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	€	2.000.000,00
TOTALE GENERALE	**€**	**9.088.731,87**

04A11987

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2004.

Individuazione per l'anno 2005 dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2002 e rilevati sulla base della circolare n. 19 del 31 marzo 2003;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2005, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accertamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 6 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2002	Contributo unitario	Somma da porre a carico di
			Euro	Euro
00018	ABRUZZO	1.725	3,10	5.347,50
00027	BASILICATA	1.225	3.10	3.797,50
00036	CALABRIA	4.280	3,10	13.268,00
00045	CAMPANIA	6.952	3.10	21.551,20
00054	EMILIA ROMAGNA	2.698	3,10	8.363,80
00072	LAZIO	3.271	3.10	10.140,10
00081	LIGURIA	1.132	3,10	3.509,20
00090	LOMBARDIA	3.481	3.10	10.791,10
00107	MARCHE	1.594	3,10	4.941,40
00116	MOLISE	873	3.10	2.706,30
00125	PIEMONTE	3.013	3,10	9.340,30
00134	PUGLIA	4.046	3.10	12.542,60
00161	TOSCANA	2.590	3.10	8.029,00
00189	UMBRIA	1.375	3,10	4.262,50
00205	VENETO	2.998	3.10	9.293,80
	Totale	41.253		127.884,30

Fonte dati: conto annuale 2002

04A12001

DECRETO 10 dicembre 2004.

Variazione di denominazione di una marca di sigarette, variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE nonché radiazione di varie marche di sigarette - Inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta della ditta JT International Italia S.r.l. tesa ad ottenere la variazione della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE, presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a., JT International Italia S.r.l. e Gutab S.a.s.;

Considerato che occorre inserire nella tabella A, allegata al citato decreto direttoriale 11 novembre 2004, vari prezzi per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Philip Morris Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 11 novembre 2004;

Considerato, inoltre, che, su richiesta della ditta JT International Italia S.r.l., occorre provvedere, alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della seguente marca di sigarette è variata come segue:

DA AMADIS ULTRA LIGHTS **A** AMADIS SILVER

Art. 2.

Nella tabella A) allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004 sono inseriti i seguenti prezzi per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A
SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
28,66	18,25	30,42	105,17	182,50
29,60	18,75	31,25	107,90	187,50

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Marche di provenienza UE

		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMADIS AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
AMADIS CLASSICA	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
AMADIS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	145,00	2,90
BASIC KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,00	157,00	3,14
BOND STREET BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,00	157,00	3,14
BOND STREET RED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,00	157,00	3,14
BOND STREET SILVER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,00	157,00	3,14
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
CAMEL	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL BALANCED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20

CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	160,00	1,60
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL REFINED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	160,00	1,60
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	160,00	1,60
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	160,00	1,60
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
DIANA OCRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	177,50	187,50	3,75
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	177,50	187,50	3,75
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	177,50	187,50	3,75
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	185,00	1,85
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	185,00	1,85
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	185,00	1,85
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
MARLBORO MENTHOL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	172,50	182,50	3,65
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MERIT EVOLUTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	165,00	3,30
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	172,50	182,50	3,65
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	180,00	1,80
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
MORE SPECIAL WHITES 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60

MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
PARLIAMENT 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,00	157,00	3,14
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	172,50	182,50	3,65
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	180,00	1,80
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
SALEM	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
WINSTON CLASSIC RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
WINSTON FINE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
WINSTON SUBTLE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90

Art. 4.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico :

Codice	Prodotto	
63	YVES SAINT LAURENT LUXURY 100"S FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi
85	YVES SAINT LAURENT LUXURY 100"S LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi
946	YVES SAINT LAURENT SUPER SLIMS LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi
1225	MILD SEVEN CHARCOAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi
1227	MILD SEVEN LIGHTS CHARCOAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi
1229	MILD SEVEN SUPER LIGHTS CHARCOAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 172

04A12159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti sei società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Miramare», con sede in Ottaviano, costituita in data 27 febbraio 1957 per rogito notaio Sebastiano del Genio, registro società n. 127/57 - REA n. 193785 - C.F. 00531740637 - BUSC n. 1581;

«San Francesco», con sede in Napoli, costituita in data 29 novembre 1979 rogito notaio De Vivo Francesco, registro società n. 171/80 - REA n. 323136 - C.F. 01878250636 - BUSC n. 8553.

«CUSL», con sede in Napoli, costituita in data 8 luglio 1980 rogito notaio Enrico Chiari, registro società n. 2595/80 - REA 328654 - C.F. 03295400638 - BUSC n. 9065;

«Agro Sorgente», con sede in Napoli, costituita in data 5 marzo 1985 per rogito notaio Marcello Percuoco, registro società n. 2195/85 - REA 389374 - C.F. 04662200637 - BUSC n. 11167;

«Sanitaria Ischia», con sede in Forio D'Ischia, costituita in data 29 luglio 1993 per rogito notaio Paolo Scarnecchia, registro società n. 138/93 - REA n. 517312, C.F. 06726400630 - BUSC n. 13724;

«Pentamarketing», con sede in Capri, costituita in data 13 maggio 1999 per rogito notaio Enrica Petrillo, registro società n. 102524/99 - REA n. 621109 - C.F. 07459780636 - BUSC n. 14509.

Napoli, 11 novembre 2004

Il dirigente: MORANTE

04A11832

DECRETO 18 novembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198/2004, che, all'art. 1, prevede costituzione e composizione della commissione di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera *B)* del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni direzione provinciale del lavoro.

Considerato che la commissione è composta: per compiti deliberativi dal dirigente e da due funzionari della direzione provinciale del lavoro e da un rappresentante dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, per compiti consultivi, da un rappresentante della Agenzia delle entrate, dell'ordine dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori commercialisti e del collegio dei ragionieri e periti commerciali.

Ritenuto opportuno, per assicurare la funzionalità dell'organo, prevedere un supplente per ogni componente;

Acquisite le varie designazioni;

Decreta:

È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

EFFETTIVO	SUPPLENTE
DPL dott. Michele Monaco - Presidente	Dott.ssa Maddalena Scarpa
DPL dott. Riccardo Germoglio	Dott.ssa Daniela Sgrò
DPL Sig.ra Laura Cesarin	Sig.ra Marina Pettenello
I.N.P.S. dott. Gennaro Porcaro D'Ambrosio - dirigente provinciale	Dott.ssa Giuliana Miante
INAIL dott. Antonio Santoro - Dirigente provinciale	Rag. Loreto Persichetti

Agenzia entrate dott. Antonio Cucinotta - Dirigente	Dott Francesco de Vita
Consulenti del lavoro dott. Luca Scalabrin - Corpo	Rag. Paola Maschietto
Dottori commercialisti dott. Alessandro Bonzio	Dott. Marco Sambo
Ragionieri E P.I. Rag. Adriano Giugie	Rag. Riccardo Poveroni
Ordine avvocati avv. Livio Garbin	Avv. Massimo Pavan

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto.

Venezia - Mestre, 18 novembre 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A11673

DECRETO 18 novembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Tutto esaurito» ex «La Festa è servita», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giovanni Vicini in data 9 giugno 1994, rep. n. 183854, reg. soc. n. 5972, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34002, codice fiscale n. 04727851000;

soc. coop.va «Andromeda», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Manlio Lucci in data 8 novembre 1977, rep. n. 299525, reg. soc. n. 5356, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24142, codice fiscale n. 02990240588;

soc. coop.va «Artigiana di garanzia» lido di Ostia, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Perrotta Giancarlo in data 28 gennaio 1983, rep. n. 12781, reg. soc. n. 1586, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27618, codice fiscale n. 06007670588;

soc. coop.va di servizi «Acquario 92», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano in data 27 luglio 1992, rep. n. 171664, reg. soc. n. 9849, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33455, codice fiscale n. 04412661003;

soc. coop.va «Dimensione verde 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Armati Roberto in data 18 dicembre 1995, rep. n. 485, reg. soc. n. 566602, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34662, codice fiscale n. 05013631006;

soc. coop.va «C.C. Multiservice», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Caterina Miccadei in data 29 ottobre 1997, rep. n. 7770, reg. soc. n. 374308, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35126, codice fiscale n. 05392181003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 18 novembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A11988

DECRETO 20 novembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

B.U.S.-C.	S.N.	Denominazione	Sede	Cost.	Cod. fiscale o Rea
2725	111422	Novella	Firenze	13 maggio 1970	341374
3602	151013	D.E.V.A.	Empoli	31 gennaio 1977	82008710483
4106	175795	Centauro	Campi Bisenzio	8 febbraio 1980	03018580484
4112	175988	Cooperativa Artigiana Troghi	Rignano Sull'Arno	21 marzo 1980	03050030489
4149	177105	Verbena Casa	Firenze	12 aprile 1980	03059510481

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 20 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11827

DECRETO 21 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Ma.», in Campi Bisenzio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 settembre 2004, eseguita nei confronti della cooperativa Co.Ge.Ma., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 ottobre 2004, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge.Ma.», con sede in Campi Bisenzio, costituita per rogito del notaio dott. Giotti Elisabetta in data 10 aprile 1996, repertorio 12085, registro società n. 247857/1996 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5652, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 21 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11826

DECRETO 22 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Florence Fighting Academy», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 settembre 2004, eseguita nei confronti della cooperativa Flo-

rence Fighting Academy, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 ottobre 2004, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del mensionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003.

Decreta:

La società cooperativa «Florence Fighting Academy», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Zannino Giulio in data 11 gennaio 2000, repertorio 15407, registro società n. 21169/2000 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5986, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 22 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11830

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa VMP - Lav. Vetro Mosaico Plastica Lavorazione Artigiana Vetro a r.l.», in Murano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del Direttore generale della Direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 2004;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa sotto elencata - ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

«Società Cooperativa VMP - Lav. Vetro Mosaico Plastica Lavorazione Artigiana Vetro a r.l.», con sede in Murano (Venezia), Corte Rigaglia, 17/a - costituita per rogito notaio Giacomo Pecorelli in data 9 febbraio 1987 - n. repertorio 6830, posizione B.U.S.C. n. 2550/228560.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 23 novembre 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A11828

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Consorzio San Marco tra Cooperative Edilizie a r.l.», in Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del Direttore generale della Direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il perma-

nere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2004;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa sotto elencata - ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

«Società Cooperativa Consorzio San Marco tra Cooperative Edilizie a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, via Piave n. 147/a - costituita per rogito notaio Maria Luisa Semi in data 11 gennaio 1985 - n. repertorio 59580, posizione B.U.S.C. n. 2507/225681.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 23 novembre 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A11829

DECRETO 24 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, verranno cancellate dal registro delle imprese:

1. Società cooperativa Edile San Teodoro a r.l., in liquidazione dal 21 ottobre 1956 con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Ernesto Gallotti in data 12 settembre 1952, repertorio n. 5616/3072 - registro società n. 2143 tribunale di Pavia - BUSC n. 467/39637;

2. Società cooperativa Rinascita Cooperativa Appalti Servizi Ferroviari a r.l., in liquidazione dal 10 dicembre 1950 con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Ezechiele Zanzi in data 10 maggio 1946, repertorio n. 25738/7236 - registro società n. 1853 tribunale di Pavia - BUSC n. 550/8436.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - via Trieste, 25, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Pavia, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A11823

DECRETO 24 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciale del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, verranno cancellate dal registro delle imprese:

1. Società cooperativa Artigiani Pavesi C.A.P. a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Carlo Alberto Dell'Acqua in data 12 marzo 1947, repertorio n. 13341/2947 - registro società n. 1750 tribunale di Pavia - BUSC n. 436/1443 - BFL depositato in data 27 giugno 1950;

2. Società cooperativa LA Edilizia Mortarese. a r.l., con sede in Mortara (Pavia), costituita per rogito notaio Angelo Sandri in data 16 dicembre 1950, repertorio n. 390/84 - registro società n. 783 tribunale di Vigevano - BUSC n. 721/42515 - BFL depositato in data 14 aprile 1954;

3. Società cooperativa Edile Lombarda a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Carlo Alberto Dell'Acqua in data 21 luglio 1945, repertorio n. 12272/2657 - registro società n. 1382 tribunale di Pavia - BUSC n. 457/3661 - BFL depositato in data 24 ottobre 1952;

4. Società cooperativa Dettaglianti Alimentaristi per acquisti collettivi a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Carlo Alberto Dell'Acqua in data 24 marzo 1947, repertorio n. 13363/2956 - registro società n. 1751 tribunale di Pavia - BUSC n. 447/14412 - BFL depositato in data 13 dicembre 1949.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Pavia, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A11824

DECRETO 25 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «GBR Gestioni Bar e Ristoranti», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che la cooperativa in calce indicata non deposita i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa:

BUSC: 5742;

S.N.: 280213;

denominazione: Coop.va G.B.R. - Gestioni Bar Ristoranti;

sede: Firenze;

cost.: 24 ottobre 1996;

cod. fiscale o Rea: 485788.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 25 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11825

DECRETO 25 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa dimensione a r.l.», in Africo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Considerato che la cooperativa interessata dal presente provvedimento, costituita in data 25 novembre 1998, non ha depositato nessun bilancio d'esercizio e che non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop. «Piccola società cooperativa Dimensione a r.l.», con sede in Africo costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori in data 25 novembre 1998, Rep. 55069 - Reg. delle imprese n. 139374 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, via S. Marco n. 2, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Reggio Calabria, 25 novembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A12081

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Elle Elle Service» a r.l., in Bitonto.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 30 aprile 2003 e successivo accertamento del 7 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Elle Elle Service» a r.l., con sede in Bitonto posizione n. 8652, costituita per rogito del notaio Domenico Damascelli di Turi, in data 12 dicembre 2001, repertorio n. 3352, codice fiscale n. 05785760728, R.E.A. n. 440075, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A11990

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Progetto Europa 3000» a r.l., in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 18 luglio 2003 e successivo accertamento del 9 marzo 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Progetto Europa 3000» a r.l., con sede in Giovinazzo posizione n. 8796, costituita per rogito del notaio Carlo Lorusso di Bisceglie, in data 25 ottobre 2001, repertorio n. 20670, codice fiscale n. 05764510722, R.E.A. n. 439223, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A11991

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Insieme» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 15 ottobre 2002 e successivi accertamenti del 15 marzo 2003 - 18 maggio 2004 e del 3 agosto 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Edil Insieme» a r.l., con sede in Molfetta posizione n. 7290, costituita per rogito del notaio Ignazio Ancona di Molfetta, in data 29 dicembre 1992, repertorio n. 23945, codice fiscale n. 04433010727, registro imprese n. 11888, R.E.A. n. 316103, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A11992

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Demostat» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 2 gennaio 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Demostat» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 5686, costituita per rogito del notaio Michele Costantini di Bari, in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 181301, codice fiscale n. 03470180724, registro imprese n. 19200, R.E.A. n. 260812, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A11993

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma, ora novellato del 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'Ufficio registro delle imprese - presso la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna e dagli atti di questa Direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle società cooperative:

1) Consorzio intercomunale cooperative edificatrici - C.I.C.E. - a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Rosa Vetromile in data 5 luglio 1976, repertorio n. 5400, Tribunale di Bologna, Busc 2962/148039, codice fiscale n. 80062890373, REA BO/232577;

2) Nostro Tetto a rl., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Guido Bertagni in data 30 giugno 1948, repertorio n. 2358, Tribunale di Bologna, Busc 877/19287, codice fiscale n. 01090350370, REA BO/80574;

3) Cooperativa Edificatrice Mirabello Quattro a r.l. con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 30 marzo 1981 repertorio n. 3403 rep. n. 3403/183539, Tribunale di Bologna, Busc 3403/183539, codice fiscale n. 03112280379, REA BO/265605;

4) Prosvi a r.l con sede in Bologna, costituita in data 25 gennaio 1988, Busc 3910/233035, codice fiscale n. 03762930372, REA BO/314438;

5) Facchini 2000 a r.l. con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Guido Natali in data 17 maggio 1975 repertorio n. 17225/11689, Busc 2871/140565, codice fiscale n. 00720470376, REA BO/227457;

6) Cantina consorziale comprensorio Monte San Pietro a r.l. con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Aldo Vico in data 14 ottobre 1972, Tribunale di Bologna, Busc 2595/121722, codice fiscale n. 00831550371, REA BO/212482.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A12079

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 223-*septiesdecies;*

Visto l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti gli atti d'ufficio e le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti delle società cooperative in calce elencate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 223-*septiesdecies;*

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 2004;

Decreta:

Le società cooperative:

1) Cooperativa progresso e sviluppo - cooperativa giovanile servizi sociali e lavoro S.r.l. con sede in Miggiano (Lecce), via Mandorla Pesina n. 13, posizione n. 2363/216246, data di costituzione 23 gennaio 1986 notaio Alfredo Positano, repertorio n. 61486, codice fiscale n. 02117330759;

2) Cooperativa operatori sanitari Sanitas S.C.R.L., con sede in Poggiardo (Lecce), largo Chiesa n. 3, data di costituzione 26 febbraio 1988, notaio Fulvio Carcinelli, repertorio n. 22283, codice fiscale n. 02329920751, sono sciolte per atto d'autorità, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lecce, 29 novembre 2004

Il dirigente del servizio: D'ORIA

04A12082

DECRETO 29 novembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma, ora novellato del 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'ufficio registro delle imprese, presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle società cooperative:

1) C.D.S. Coordinamento distribuzione servizi a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Fabrizio Sertori in data 7 maggio 1997, rep. n. 40609, Tribunale di Bologna, Busc 4511/279875, codice fiscale n. 04343470375, REA BO/389480;

2) Il Nil a. r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Rita Merone in data 16 febbraio 1996, rep. n. 18905, Tribunale di Bologna, Busc 4453/274511, codice fiscale n. 04286290376, REA BO/367411;

3) Gestione avanzata dati piccola società cooperativa a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Fabrizio Sertori in data 15 marzo 1996, rep. n. 38918, Tribunale di Bologna, Busc 4457/274515, codice fiscale n. 04290910373, REA BO/367107;

4) Cooperativa Tosco-Emiliana azienda di servizi costruzioni a r.l., con sede in Castiglione dei Pepoli (Bologna) costituita con rogito notaio dott. Mario Esposito in data 2 maggio 1991, rep. n. 1711/252, Tribunale di Bologna, Busc 4176/253521, codice fiscale n. 04056170378, REA BO/335633.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A12084

DECRETO 1° dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Koine' - ricerche e servizi per i beni culturali piccola società cooperativa a.r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni e integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Visti i due decreti del sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 marzo 2004 eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2004 n. 245, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

«Koine' - Ricerche e servizi per i beni culturali piccola società cooperativa a.r.l.», con sede legale in La Spezia, via F.lli Rosselli 33, costituita il 24 novembre 1999 per rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo repertorio n. 41377, REA n. 99798, posizione provinciale n. 1274, posizione nazionale n. 289465, partita iva n. 01086030119 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Spezia, 1° dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

04A12080

DECRETO 1° dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop carpentieri San Pellegrino a.r.l.», in Pavullo nel Frignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies)* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive del 6 marzo 1996 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non deposita i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies)* del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza nomina di liquidatore, della società cooperativa:

«Soc. Coop. Carpentieri San Pellegrino a r.l.» via Montegrappa n. 25 - Pavullo nel Frignano (Modena) BUSC 1754/124289, data di costituzione 23 febbraio 1973, notaio Amato Cortelloni.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Modena, piazza Cittadella 8/9 - 40100 Modena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 1º dicembre 2004

Il direttore provinciale: MASSI

04A12083

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SE.AM. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del reggio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «SE.AM - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari (codice fiscale 01699640924) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Valeria Secchi, nata a Cagliari il 30 agosto 1965,ivi domiciliata in via S. Sonnino n. 177, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11822

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Promotec - Soc. Coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la proposta dell'ufficio competente della vigilanza in data 28 settembre 2004 e la documentazione ad essa allegata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Promotec - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale n. 06249230639) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro

Orefice, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946 ed ivi domiciliato in via Palizzi n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottogretario di Stato: GALATI

04A11909

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vinimar società cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Camerano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Vinimar società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Camerano (Ancona) (codice fiscale n. 00267590420) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, con domicilio in Castel di Lama (Ascoli Piceno), contrada Cerreto n. 1;

avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1972, con domicilio in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), via Monturanese n. 825;

dott. Francesco Ferragina nato a Catanzaro il 5 luglio 1970, con domicilio in Ancona, corso Mazzini n. 170,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

p. *Il Ministro:* GALATI

04A11910

DECRETO 18 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sistedim Soc. Coop. a r.l.», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sistedim Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Brescia (codice fiscale n. 01708830177) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Piero Turla, nato a Monte Isola (Brescia) il 6 ottobre 1958, ivi domiciliato in via Carzano, n. 13/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11911

DECRETO 29 novembre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Civitellese», in Civitella Val di Chiana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003 con il quale la società cooperativa «Edilizia Civitellese», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del prof. Nicolino Tamilia;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2004 con il quale i poteri conferiti al prof. Nicolino Tamilia sono stati prorogati per sei mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di nomina;

Vista la relazione del commissario governativo datata 13 ottobre 2004 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al prof. Nicolino Tamilia, commissario governativo della società cooperativa «Edilizia Civitellese», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo), sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 29 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12078

DECRETO 30 novembre 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario delle società «Volare Group S.p.a.», «Volare Airlines S.p.a.» e «Air Europe S.p.a.» ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166, e dal decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto-legge, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari, a norma dell'art. 2 del decreto legge n. 347/2003;

Vista l'istanza presentata in data 29 novembre 2004, integrata con nota in pari data, con la quale le società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. a mezzo dei procuratori all'uopo nominati, richiedono congiuntamente, quali componenti del medesimo gruppo, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, documentando il ricorrere dei requisiti dimensionali di cui all'art. i del decreto-legge n. 347/2003 e motivando la sussistenza delle condizioni per avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Rilevato che le predette imprese istanti sono da considerare componenti del medesimo gruppo, presentando i collegamenti societari di cui all'art. 80 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza ed in particolare i bilanci delle tre società e le relazioni degli amministratori alla data del 30 settembre 2004;

Preso atto che dalla predetta documentazione, e dalla nota integrativa sopra citata, emerge che le imprese istanti presentano congiuntamente un numero di lavoratori subordinati e un'esposizione debitoria superiori al limite minimo previsto dall'art. 1 del citato decreto legge ai fini dell'ammissione alla procedura;

Constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione delle citate imprese;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Carlo Rinaldini, nato a Revere (MN) il 4 gennaio 1942.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A11865

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Molise di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

grandinate del 26 agosto 2004 nella provincia di Campobasso;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Molise subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Campobasso:

grandinate del 26 agosto 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d)*, nei territori dei comuni di Guglionesi, Larino, San Martino in Pensilis, Ururi.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A11994

DECRETO 3 dicembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Biella e Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dall'8 all'11 agosto 2004 nelle province di Biella e Cuneo;

grandinate dal 2 all'8 agosto 2004 nella provincia di Cuneo;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali ed opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Biella: piogge alluvionali del 10 e 11 agosto 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Benna e Villanova Biellese;

Cuneo: grandinate del 2 agosto 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lett. *a), b), c), d),* nei territori dei comuni di Demonte e Valloriate;

grandinate dell'8 agosto 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lett. *a), b), c), d),* nei territori dei comuni di Savigliano;

piogge alluvionali dell'8 agosto 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Cravanzana, Santo Stefano Belbo e Trezzo Tinella.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A11995

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 settembre 2004.

Recepimento della direttiva 2004/78/CE della Commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 78/548/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2002;

Vista la direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70156/CEE del Consiglio ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 153 del 30 aprile 2004;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico.

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, è modificato come segue:

a) gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I al presente decreto, e

b) l'allegato VIII è sostituito dalla parte B dell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CE e 93/81/CE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, è modificato in conformità dell'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, non è consentito, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o

b) rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, non è consentito:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o

b) vietare la vendita o la messa in circolazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente, che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

Art. 4

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 149

ALLEGATO I

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13 MAGGIO 2002

Parte A

1. L'ALLEGATO I È MODIFICATO COME SEGUE:

a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3. e 9.10.5.3.1., così formulati:

"9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: ....

9.10.5.3.1. disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo."

L'ex punto 9.10.5.3. è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.

b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1. e 1.2.2., così formulati:

"1.2.1. Marca e tipo: ....

1.2.2. Componente e numero di omologazione, se del caso: ...."

c) All'appendice 3, il punto 1.2. è sostituito da:

"1.2. Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:"

d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I "direttiva 78/548/CEE" è sostituito da "direttiva 2001/56/CE".

2. IL PUNTO 3.2.1 DELL'ALLEGATO II È MODIFICATO COME SEGUE:

a) nella tabella, alla riga "Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso" la dicitura "Vedi Note 2 e 3" è sostituita da "Vedi Nota 3";

b) La Nota 2 è soppressa.

Parte B

L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL

1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE

1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000) (*).

1.1.2. Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67-01, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 (**).

1.1.3 L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002) (***).

1.1.4 Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

1.1.5 L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al paragrafo 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67-01. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

1.1.6 Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

1.1.6.1 il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;.

1.1.6.2 non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.

1.1.7 Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

1.1.8 Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento.

2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO

2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

2.1.1. Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

2.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.

2.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.

(*) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas. GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5.

(**) Regolamento UN/ECE n. 67:

Disposizioni uniformi relative a:

I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione

II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi

E/ECE/324
} Rev.1/Add.66/Rev.1
E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324
} Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1
E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324
} Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1
E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324
} Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2
E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324
} Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2
E/ECE/TRANS/505

(***) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1). "

ALLEGATO II

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 8 MAGGIO 1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(1) All'allegato I sono aggiunte le seguenti voci:

"9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: ....

9.10.5.3.1. disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo."

L'ex punto 9.10.5.3. è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4

(2) L'allegato XI è modificato come segue:

a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2\,500$ (1) kg	$M_1 > 2\,500$ (1) kg	M_2	M_3
"36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X"

b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
"36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X"

c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
"36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X"

d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Gru mobili della categoria N3
"36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X"

e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti:

"l Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi."

"P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore."

04A12002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2004.

Revoca del provvedimento n. 86335 del 6 dicembre 2001 di autorizzazione a «Ascom Servizi S.r.l.» di Napoli per l'esercizio di attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In virtù delle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La revoca del provvedimento n. 86335 del 6 dicembre 2001, con il quale l'«Ascom Servizi - Società a responsabilità limitata», con sede in Napoli, piazza Salvo d'Acquisto n. 32, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05891470634, veniva autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese quale centro di assistenza fiscale imprese e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese nei confronti della Ascom Service S.r.l., concessa con provvedimento della scrivente prot. n. 86335 del 6 dicembre 2001.

Tanto in considerazione della messa in liquidazione della citata «Ascom Servizi S.r.l.», come comunicato dal liquidatore dott. Eraldo Turi in data 9 agosto 2004.

Copia del presente provvedimento viene inviato all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese in Roma ed al liquidatore della società interessata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2001, n. 36).

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 2001, n. 9).

Decreto 12 luglio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1999, n. 166) del direttore del Dipartimento delle entrate.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 novembre 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A11831

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara in data 12 novembre 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Novara in data 12 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa del trasferimento degli uffici nella nuova sede di via Rosmini n. 36, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Novara è stato chiuso al pubblico il giorno 12 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 7605/APC/14.4 del 5 novembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 novembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12085

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara in data 15 novembre 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Novara in data 15 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa del trasferimento degli uffici nella nuova sede di via Rosmini n. 36, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara è stato chiuso al pubblico il giorno 15 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 7605/APC/14.4 del 5 novembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 novembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12085-*bis*

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 40672 del 9 dicembre 2004 della Direzione regionale per l'Emilia-Romagna relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena

A far data dal 16 dicembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena, dipendente dalla Direzione regionale per l'Emilia-Romagna.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Cesena;

Aeroporto Ridolfi.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Forlì;

la sezione doganale di Cesena;

la sezione doganale Aeroporto Ridolfi;

la sezione doganale di Cesenatico.

L'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Forlì-Cesena ed assume le competenze della soppressa dogana di Forlì

e, relativamente alla medesima provincia, della circoscrizione doganale di Ravenna e dell'ufficio tecnico di finanza di Bologna.

La circoscrizione doganale di Ravenna mantiene la competenza territoriale sulle province di Ravenna e di Rimini.

L'ufficio tecnico di finanza di Bologna mantiene la competenza territoriale sulle province di Bologna e di Rimini.

La sezione operativa territoriale di Cesena assume le competenze delle soppresse sezioni doganali di Cesena e di Cesenatico ed ha competenza territoriale sull'omonimo comune e sui comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul Rubicone, Verghereto.

La sezione operativa territoriale aeroporto Ridolfi assume le competenze della soppressa sezione doganale Aeroporto Ridolfi.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Forlì e, relativamente alla medesima provincia, dei direttori dell'ufficio tecnico di finanza di Bologna e della circoscrizione doganale di Ravenna.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A12160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 dicembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3305
Yen giapponese	139,17
Corona danese	7,4312
Lira Sterlina	0,69190
Corona svedese	8,9940
Franco svizzero	1,5344
Corona islandese	83,69
Corona norvegese	8,2410
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5792
Corona ceca	30,784
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6876
Lira maltese	0,4319
Zloty polacco	4,1877
Leu romeno	38392
Tallero sloveno	239,86
Corona slovacca	39,073
Lira turca	1912400
Dollaro australiano	1,7639
Dollaro canadese	1,6275
Dollaro di Hong Kong	10,3484
Dollaro neozelandese	1,8794
Dollaro di Singapore	2,1959
Won sudcoreano	1404,21
Rand sudafricano	7,8301

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12190

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Friskies Procontrol gocce»

Decreto n. 136 del 17 novembre 2004

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno FRISKIES PROCONTROL GOCCE.

Titolare: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Veterinary Operations, Inc., Baton Rouge, Lousiana (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo e rilascio lotti per l'Europa eseguita dalla Minerva Scientific Ltd, Heanor Gate, Derbyshire DE 75 7S0 (UK).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 6 tubetti di plastica da 1 ml - A.I.C. n. 103606012.

Composizione: una dose da 1 ml contiene:

principio attivo: permetrina (40:60 cis:trans) 65% p/p (corrispondente a 744 mg);

eccipiente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pulci, pidocchi, zecche, zanzare, flebotomi e mosche nel cane.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «P3 Rhinoplus»

Provvedimento n. 248 del 22 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario P3 RHINOPLUS vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste, la rinotracheite e le infezioni da paramixovirus tipo 3 dei tacchini.

Confezioni:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102464017;

flacone da 500 ml (1.000 dosi) - A.I.C. n. 102464029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente e nuova confezione da 500 ml (1.000 dosi) e aumento periodo di validità da 18 a 24 mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

Composizione: per dose di vaccino da 0,5 ml:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: 24 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (1.000 dosi) - A.I.C. n. 102464031.

Le confezioni da 250 ml e 500 ml - A.I.C. n. 102464017-102464029 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. sono revocate.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxilin»

Provvedimento n. 264 del 25 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXILIN nelle confezioni:

busta 100 g - A.I.C. n. 102341017;

busta 1.000 g - A.I.C. n. 102341029;

busta 5.000 g - A.I.C. n. 102341031.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura non superiore a 25º C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A11908

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Estropill gocce».

Provvedimento n. 265 del 25 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ESTROPILL GOCCE soluzione orale nelle confezioni:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 102063031;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102063056.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 30 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura non superiore a 25º C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 60 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A11907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otogent»

Provvedimento n. 266 del 25 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario OTOGENT soluzione otodermatologica nella confezione: flacone da 30 ml - A.I.C. n. 102096017.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 30 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura non superiore a 25º C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A11905

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34974 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Officine meccaniche Riva in liquidazione con sede in Oggiono (Lecco), unità di Oggiono - per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 maggio 2005.

Con decreto n. 34976 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Hatria con sede in Teramo, unità di Teramo (settore piastrelle in ceramica) - per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34977 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Marchetti autogru con sede in Piacenza, unità di Piacenza - per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 34978 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Finmek con sede in Padova, unità di Sulmona (L'Aquila) - per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1º settembre 2003.

Con decreto n. 34979 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Calzaturificio DO. GI. con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro - per il periodo dal 3 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34980 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Alcantara con sede in Milano, unità di Milano e Nera Montoro (Terni) - per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 34981 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.a.s. Tintoria industriale Pasteris di Schellino B. & C. con sede in Occhieppo Inferiore (Biella), unità di Occhieppo Inferiore - per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 34982 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Ipo Plastic con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno - per il periodo dal 21 giugno 2004 al 19 giugno 2005.

Con decreto n. 34983 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Polo nautico Viareggio con sede in Viareggio (Lucca), unità di Stabilimento e uffici di Viareggio - per il periodo dal 23 maggio 2004 al 22 maggio 2005.

Con decreto n. 34984 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Telemont con sede in Roma, unità di Tocco da Casauria (Pescara) - per il periodo dal 9 agosto 2004 al 7 agosto 2005.

Con decreto n. 34985 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Cartificio Ermolli con sede in Milano, unità di Crevalcuore (Biella), Milano e Moggio Udinese (Udine) - per il periodo dal 1º luglio 2004 al 25 luglio 2004.

Con decreto n. 34986 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. T.I.P. con sede in Biella, unità di Biella - per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34987 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Legler Macomer con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer - per il periodo dal 19 luglio 2004 al 16 luglio 2005.

Con decreto n. 34988 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Manifatture Segalini con sede in Molteno (Lecco), unità di Molteno - per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 34989 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Lumitherm con sede in Luogosano (Avellino), unità di Luogosano - per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 34990 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Franco Visconti con sede in Valenza (Alessandria), unità di Alessandria - per il periodo dal 10 maggio 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 34991 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Philadelfia con sede in San Gregorio (Reggio Calabria), unità di San Gregorio - per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34992 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.n.c. Sugherificio Giovanni Agostino Tamponi con sede in Calangianus (Sassari), unità di Calangianus - per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 34993 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Italtractor ITM dal 1° luglio 2004 Italtractor Operations con sede in Potenza, dal 1° luglio 2004 Castelvetro (Modena) unità di Castelvetro - per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 34994 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Fiamm con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Lonigo (Vicenza) - per il periodo dal 21 giugno 2004 al 18 giugno 2005.

Con decreto n. 34995 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Mazzilli Adelfo e figli con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia - per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 giugno 2005.

Con decreto n. 34996 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Industria emiliana parati con sede in Casalmaggiore (Cremona), unità di Biandrate (Novara) - per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34997 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Tecnobus con sede in Frosinone, unità di Frosinone - per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 luglio 2005.

Con decreto n. 34998 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Fiamm Automotive Batteries - Gruppo Fiamm con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Veronella (Verona) - per il periodo dal 12 luglio 2004 al 9 luglio 2005.

Con decreto n. 34999 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Vagnone & Boeri con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano - per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 luglio 2005.

Con decreto n. 35000 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Bianco con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba - per il periodo dal 26 maggio 2004 al 25 marzo 2005.

Con decreto n. 35001 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Filatura e tessitura di Puglia con sede in Alba (Cuneo), unità di Ginosa (Taranto) - per il periodo dal 14 maggio 2004 al 13 maggio 2005.

Con decreto n. 35002 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Onama c/o Lear Corporation con sede in Milano, unità di Villastellone (Torino) - per il periodo dal 10 febbraio 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 35003 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Onama c/o FIAT auto con sede in Milano, unità di Piedimonte S. Germano (Frosinone) - per il periodo dal 24 dicembre 2003 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 35006 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria della ditta - S.r.l. Metal F.A.I. con sede in Cammarata (Agrigento), unità di Cammarata - per il periodo dal 19 settembre 1987 al 31 agosto 1988.

Con decreto n. 35007 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. T.F.S. Tecno Field Services con sede in Milano, unità di Ancona - Cagliari - Catanzaro - Firenze - Genova - Messina - Napoli - Padova - Palermo - Roma - Rozzano (Milano) - Taranto - Torino - per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 9 ottobre 2003.

Con decreto n. 35008 del 29 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Rubinetterie Rapetti con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Castiglione delle Stiviere - Solferino - via Pellegrine (Mantova) - per il periodo dal 1° settembre 2003 all'8 luglio 2004.

Con decreto n. 35009 del 29 ottobre 2004, è accertata la condizione di art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della - S.p.a. Editrice Portoria con sede in Milano, unità di Milano - per il periodo dal 10 maggio 2002 al 9 maggio 2003.

04A11442

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34962 del 26 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Luxor servizi con sede in Zollino (Lecce) - Unità di: Avetrana (Taranto), Caprarica (Lecce), Castri (Lecce), Cavallino (Lecce), Copertino (Lecce), Corigliano d'Otranto (Lecce), Lizzanello Merine (Lecce), Martina Franca (Taranto), Maruggio (Taranto) - Zollino (Lecce) - per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34964 del 26 ottobre 2004, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & services con sede in Milano - Unità di: Cagliari - Carini (Palermo), Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano-Rozzano (Milano), Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino, per il periodo dal 30 settembre 2004 al 11 maggio 2005.

Con decreto n. 34965 del 28 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Tecno Field Services con sede in Milano - Unità di: Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano - Rozzano (Milano), Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino - per il periodo dal 10 ottobre 2004 al 11 maggio 2005.

Con decreto n. 34966 del 28 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla -S.p.a. ICT System con sede in Milano - Unità di: Milano - Rozzano (Milano), Padova, Roma - per il periodo dal 10 ottobre 2004 all'11 - maggio 2005.

Con decreto n. 34967 del 28 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Eudosia con sede in Milano - Unità di Milano - Rozzano (Milano), Sale (Alessandria) - per il periodo dal 10 ottobre 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 34968 del 28 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. T.F.M. Tecnosistemi Facility Management con sede in Milano - Unità di: Catanzaro, Genova, Milano - Rozzano (Milano), Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino - per il periodo dal 10 ottobre 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 34969 del 28 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Tecno Safety Systems con sede in Milano - Unità di: Firenze, Lallio (Bergamo), Milano - Rozzano (Milano), Roma, per il periodo dal 10 ottobre 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 34970 del 28 ottobre 2004, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Natura Sport con sede in Rimini - Unità di: Milano - per il periodo dall' 8 ottobre 2003 al 7 ottobre 2004.

Con decreto n. 34971 del 28 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Giacomelli sport con sede in Rimini - Unità di: Affi (Verona), Bologna, Carugate (Milano), Casei Gerola (Pavia), Castelvetro (Piacenza), Como, Lecco, Lodi, Montecatini (Pistoia), Piacenza, Poggibonsi (Siena), Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), Ravenna, Rimini, Roma, Roma-Agosta, Savignano, (Forlì-Cesena), Varese - per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 ottobre 2004.

Con decreto n. 34972 del 28 ottobre 2004, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Longoni sport con sede in Rimini - Unità di: Colonnella (Terni), Lissone (Milano), Milano, Montano Lucino (Como), Rimini - per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 ottobre 2004.

Con decreto n. 34973 del 28 ottobre 2004, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Giacomelli sport Group con sede in Rimini - Unità di: Rimini - per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 ottobre 2004.

04A11443

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento della società cooperativa «La 5 Mulini soc. coop.va edilizia a r.l.», in Abbiategrasso.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 5 giugno 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa «La 5 Mulini soc. coop.va edilizia a r.l.» sede legale Abbiategrasso (Milano), via Ticino n. 1 - Costituita per rogito notaio dott. Gherardo Marinelli di Parabiago, in data 24 febbraio 1981 - Rep. n. 79333, racc. 5350, B.U.S.C. 10817/182727 - Codice fiscale 06096170151- Settore edilizia abitazione.

Che, come da nota del Ministero delle attività produttive prot. n. 1578486 del 24 settembre 2004, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02.6792.316, fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11660

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sociale nuovi spazi a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sociale nuovi spazi a r.l.» sede legale Milano, via Valtorta n. 11 - Costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 9 febbraio 1996 - Rep. n. 226445, racc. 19672, B.U.S.C. 15815/274535 - Codice fiscale 11747040159.

Che, dagli acceramenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02.6792.316, fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11661

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Abruzzo coop. service» a r.l., in Ortona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Abruzzo coop. service» a r.l., pos. n. 1696/292340 - codice fiscale n. 01939690697 - con sede in Ortona, costituita per rogito notaio Russo Gianluca il 10 luglio 2000, repertorio n. 4784 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro in Chieti, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11989

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il privilegio di notificare che: «In data 14 ottobre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ravi Thapar, console generale d'India in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 2 novembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Lucia Idra, console onorario del Regno del Belgio in Bari».

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 29 ottobre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Ivana Pejovic, console generale di Serbia e Montenegro a Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 13 ottobre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gennaro Lorenzo Blandini, console generale onorario della Repubblica di Honduras in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 2 novembre 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Susanna Cagnoni, console onorario del Regno del Belgio in Ancona».

04A11662

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Zanzibar (Tanzania)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Paolo Chiaro, vice console onorario a Zanzibar (Tanzania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia Dar Es Salaam di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam della documentazione relativa al rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A11658

Ristrutturazione della rete consolare onoraria in Finlandia

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione del consolato onorario in Turku (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: la provincia di Varsinais-Suomi.

Art. 2.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Pori (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: la provincia di Satakunta.

Art. 3.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Jyväskylä (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: le province di Keski-Suomi e Etelä-Savo.

Art. 4.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Kotka (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: le province di Kymenlaakso e Etelä-Karjala.

Art. 5.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Kuopio (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: la provincia di Pohjois-Savo.

Art. 6.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Oulu (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: la regione di Oulu.

Art. 7.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Rovaniemi (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: la regione della Lapponia.

Art. 8.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Tampere (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: le province di Kanta-Häme, Päijät-Hame e Pirkanmaa.

Art. 9.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Vaasa (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: le province di Etelä - Pohjanmaa, Pohjanmaa e Keski-Pohjanmaa.

Art. 10.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Hanko (Finlandia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, è così modificata: i comuni di Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio e Tammisaari.

Art. 11.

È istituito in Mariehamn (Finlandia) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione delle isole Åland.

Art. 12.

È istituito in Joensuu (Finlandia) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Pohjois-Karjala.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A11659

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperten»

Estratto determinazione NCR/N n. 40 del 23 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IPERTEN, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 56 compresse, «10 mg compresse» 112 compresse, «20 mg compresse» 56 compresse, «20 mg compresse» 112 compresse.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, cap 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezione: «10 mg compresse» 56 compresse:

A.I.C. n. 029224060 (in base 10) 0VVV3W (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (e 101), magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (l-hpc-31); idrossipropilcellulosa (hpc-l) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg compresse» 112 compresse:

A.I.C. n. 029224084 (in base 10) 0VVV4N (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (e 101), magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (l-hpc-31); idrossipropilcellulosa (hpc-l) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse» 56 compresse:

A.I.C. n. 029224108 (in base 10) 0VVV5D (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (e 101), magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (l-hpc-31); idrossipropilcellulosa (hpc-l) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse» 112 compresse:

A.I.C. n. 029224122 (in base 10) 0VVV5U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (e 101), magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (l-hpc-31); idrossipropilcellulosa (hpc-l) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale lieve-moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 56 compresse;
A.I.C. n. 029224060 (in base 10) 0VVV3W;
classe di rimborsabilità: C;
confezione: «10 mg compresse» 112 compresse;
A.I.C. n. 029224084 (in base 10) 0VVV4N (in base 32);
classe di rimborsabilità: C;
confezione: «20 mg compresse» 56 compresse;
A.I.C. n. 029224108 (in base 10) 0VVV5D (in base 32);
classe di rimborsabilità: C;
confezione: «20 mg compresse» 112 compresse;
A.I.C. n. 029224122 (in base 10) 0VVV5U (in base 32);
classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029224060 «10 mg compresse» 56 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 029224084 «10 mg compresse» 112 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 029224108 «20 mg compresse» 56 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 029224122 «20 mg compresse» 112 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11819

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio Cloruro Fresenius Kabi Italia».

Estratto determinazione n. 42 del 23 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: POTASSIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale anche nella forma e confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml:

A.I.C. n. 031909120 (in base 10) 0YFT80 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43 (tutte); Para S.p.a. stabilimento sito in Assorbe (Enna), zona industriale Dittaino (tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: potassio cloruro 1,49 g;

eccipiente: acqua per preparazioni inattuabile, quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento delle deficienze di potassio quando la reintegrazione per via orale non è possibile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 031909120 (in base 10) 0YFT80 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031909120 «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11820

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Fresenius Kabi Italia».

Estratto determinazione n. 43 del 23 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FRESENIUS KABI ITALIA, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale anche nella forma e confezione: «solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml:

A.I.C. n. 031917634 (in base 10) 0YG1L2 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43 (tutte); Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), zona industriale Dittaino (tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 031917634 (in base 10) 0YG1L2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031917634 «solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml - Osp: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11821

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Hexal»

Estratto determinazione AIC/N n. 64 del 26 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM HEXAL, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza - (Milano), Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, via Paracelso, 16, c.a.p. 20041, codice fiscale 01312320680.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml:

A.I.C. n.:036480010 (in base 10) 12T90B (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio/limone/caramello 0,60 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam Hexal», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036336, relativo al farmaco «Mexylor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036480010 (in base 10) 12T90B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036480010 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11999

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folina»

Estratto determinazione A.I.C. n. 65 del 26 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FOLINA, anche nella forma e confezione: «5 mg capsule molli» 60 capsule.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 07254500155.

Confezione: «5 mg capsule molli» 60 capsule.

A.I.C. n. 002309058 (in base 10) 026GY2 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) Italia, via G. Galilei, 7 (miscelazione-confezionamento-controllo-rilascio); Cardinal Health Italy 407 S.p.a. stabilimento sito in Aprilia-Latina-Italia, via Nettunense, km 20,100 (incapsulamento).

Composizione: 1 capsula.

Principio attivo: acido folico 5 mg.

Eccipienti: cera d'api 13 mg; olio di soia 81,55 mg; lecitina di soia 0,45 mg; gelatina 50 mg; glicerolo 17 mg; sodio-p-idrossibenzoato di etile 0,2 mg; sodio-p-idrossibenzoato di propile 0,1 mg; sorbitolo 4,6 mg; titanio biossido (e171) 0,2 mg; eritrosina 0,6 mg; ferro ossido nero (e172) 0,03 mg.

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi di carenza folica per aumentata richiesta, insufficiente assorbimento, ridotta utilizzazione e insufficiente apporto dietetico della vitamina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 002309058 «5 mg capsule molli» 60 capsule;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 002309058 «5 mg capsule molli» 60 capsule: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Modifica delle confezioni già registrate:

la denominazione della confezione già registrata è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 002309045 «5 mg capsule rigide» 20 capsule *varia a* «5 mg capsule molli» 20 capsule.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 961 del 21 ottobre 2004

Medicinale: TERAFLUSS.

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, cap 35100, Italia, codice fiscale 01411710211.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 306 del 21 giugno 2004.

Al decreto n. 306 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 2004,sono apportate le seguenti rettifiche:

al paragrafo relativo alla descrizione del medicinale:

da: «in sostituzione della confezione "2 mg compresse" 10 compresse divisibili codice A.I.C. n. 035046010 - A.I.C n. 035046034)»;

a: «in sostituzione della confezione "2 mg compresse" 10 compresse divisibili codice A.I.C. n. 035046010 viene autorizzata la confezione "2 mg compresse" 30 compresse divisibili (codice A.I.C. n. 035046034)»;

al paragrafo relativo alle «Indicazioni terapeutiche»:

da: le compresse di Terazosina sono indicate per: il trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata; il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da iperplasia prostatica benigna (IPB).

a: le compresse di Terazosina sono indicate per: il trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata; il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB),

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 035046034 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tauxolo»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1061 del 23 novembre 2004

Medicinale: TAUXOLO.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, cap 27035, Italia, codice fiscale 01108720598.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 392 del 31 marzo 2004.

Al provvedimento A.I.C. n. 392 del 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2004, è apportata la seguente rettifica:

a pag. 58, 2ª colonna, al paragrafo relativo alle «modifiche della denominazione delle confezioni già autorizzate»:

da: A.I.C. n. 025311022- flacone sciroppo 200 ml varia a «30 mg/ml sciroppo», flacone sciroppo 200 ml;

a: A.I.C. n. 025311022 - flacone sciroppo 200 ml varia a «3 mg/ml sciroppo», flacone sciroppo 200 ml;

a pag. 59, 1ª colonna, al paragrafo relativo ai «lotti già prodotti»:

da: per le confezioni: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010 (sospesa); flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 025311022; 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034 (sospesa); AD 10 supposte 30 mg - A.I.C. n. 025311059 (sospesa) e BB 10 supposte 15 mg - A.I.C. n. 025311061, i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta;

a: per le confezioni 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010 (sospesa); flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 025311022; 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034 (sospesa); AD 10 supposte 30 mg - A.I.C. n. 025311059 (sospesa) e BB 10 supposte 15 mg - A.I.C. n. 025311061 (sospesa), i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta;

a pag. 59, 1ª colonna, al paragrafo relativo «all'efficacia del provvedimento per le confezioni sospese»:

da: per le confezioni: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010; 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034 e AD 10 supposte 30 mg - A.I.C. n. 025311059 sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione;

a: per le confezioni: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010; 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034; AD 10 supposte 30 mg - A.I.C. n. 025311059 e BB 10 supposte 15 mg - A.I.C. n. 025311061 sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miclast»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1058 del 23 novembre 2004

Medicinale: MICLAST.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, cap 20146, Italia, codice fiscale 01538130152.

Variazione A.I.C.: Eliminazione, aggiunta, sostituzione di uno o più eccipienti con modifica di biodisponibilità (B13) - riduzione periodo di validità - modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: poliossietilenglicol palmito stearato g 18 - gliceridi poliossietilenati di acidi grassi saturi 5 g - paraffina liquida 8 g - acido benzoico 0,3 g - butilidrossianisolo 0,006 g - acqua depurata 67,964 g;

a:

principio attivo: invariato.

eccipienti: ottildodecanolo 5,75 g - paraffina liquida leggera 5,75 g - alcool stearilico 5,75 g - alcool cetilico 5,75 g - alcool miristilico 5 g - polisorbato 60 1,5 g - sorbitan stearato 3,5 g - alcool benzilico 1 g - acido lattico 0,44 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

La nuova formulazione sarà prodotta solo nello stabilimento Pierre Fabre Médicament Production Rue du Licée Z.I. de Cuiry Gien (Francia). La validità del prodotto varia da 3 anni a 2 anni dalla data di fabbricazione.

È inoltre modificata secondo l'adeguamento agli standard-terms la denominazione della confezione da: A.I.C. n. 025218013 - pomata dermatologica 30 g, a: A.I.C. n. 025218013 - «1% crema» 1 tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citophase»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1057 del 23 novembre 2004

Medicinale: CITOPHASE.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, cap 20019, Italia, codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica degli eccipienti:

principio attivo: invariato.

Flacone di polvere liofilizzata:

eccipienti da: sodio fosfato monobasico 23,0 mg, sodio fosfato bibasico 23,1 mg, Tiomersal 1,0 mg a: sodio fosfato monobasico 23,0 mg, sodio fosfato bibasico 23,1 mg.

Flacone solvente:

eccipienti da: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5,0 ml a: Tiomersal 0,5 mg, acqua depurata q.b. a 5,0 ml,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029516034 - «50000 UI/ml collirio, polvere e solvente per soluzione» flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ematepar»

Estratto determinazione n. 70 del 29 novembre 2004

Medicinale: EMATEPAR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale 09674060158.

Confezione A.I.C. n.:

032908016 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale +10 siringhe;

032908028 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe;

032908030 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

032908042 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite.

È ora trasferita alla società: Hexal S.p.a., con sede in Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda via Paracelso, 16, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 01312320680.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Finmedical».

Estratto determinazione n. 67 del 29 novembre 2004

Medicinale: NORFLOXACINA FINMEDICAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in Vicolo de' Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale 01056750472.

Confezione A.I.C. n. 035662016 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale 03227750969.

Con variazione della denominazione in: NORFLOXACINA PLIVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1088 del 29 novembre 2004

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028512010 - 1 flac. liof. 1 + 0,125 g + 1 flac. varia a: «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 028512022 - 1 flac. liof. 2 + 0,250 g + 1 flac. varia a «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11998

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso relativo all'emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali, ai sensi del decreto ministeriale dell'economia e finanze 6 ottobre 2004.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal prossimo 15 dicembre 2004, ha in emissione due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B3» e «BB3».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B3» e «BB3» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B2» e «BB2».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

04A12145

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI L'AQUILA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto lo smarrimento della matrice e del punzone sotto specificati:

Marchio	Matrice	Punzone
103AQ	1	1

Si diffidano gli eventuali detentori dall'utilizzo dei suddetti, invitando a restituirli all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

04A11609

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno manifestato la volontà di cessare l'attività, pertanto la Camera di commercio di Napoli con determinazione dirigenziale n. 1694 del 9 settembre 2004, ha disposto la cancellazione delle stesse dal Registro degli Assegnatari.

Le imprese elencate hanno riconsegnato i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Denominazione Impresa	Sede
367NA	FI.MA Coral	Torre del Greco
439NA	Di Gennaro S.p.a.	Napoli
527NA	Tagliamonte Francesco	Torre del Greco
636NA	Smeraldo di Lembo Francesco Paolo	Torre del Greco
712NA	Golden Moments di Elefante Sergio	Torre del Greco
817NA	Cataneo Mariano	Ischia
945NA	Vozza Grazia	Capri

Le imprese di seguito elencate hanno riconsegnato i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati ed hanno presentato denuncia di smarrimento per il numero di punzoni riportato nella tabella:

N. marchio	Denominazione Impresa	Sede	Punzoni smarriti
523NA	Toralbo Stefano	Torre del Greco	1
808NA	Cimmino Pasquale	Torre del Greco	2
863NA	Comero International S.r.l.	Napoli	2

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

04A11639

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401292/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.